



**SETTORE TUTELA TERRITORIO**

*Servizio Gestione Rifiuti*

# **TERRE E ROCCE DA SCAVO RIFIUTO O NON RIFIUTO?**

D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.  
D.M. 10 agosto 2012 n. 161

Terra e roccia da  
scavo  
NON RIFIUTO



- in forza di esclusione dalla normativa rifiuti
- in quanto Sottoprodotto

Terra e roccia da scavo  
RIFIUTO



Deposito temporaneo  
Gestione con procedura  
ordinaria  
Gestione con procedura  
semplificata

art. 183: riporta le DEFINIZIONI del decreto, tra le quali:

*al comma 1, lettera a)*

*rifiuto*: è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

## 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione.

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto 152/06:

c) **il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione,** ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito** in cui è stato scavato;

## 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto **regolati da altre disposizioni (...)**:
  - ◆ *d)* i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle **cave, di cui al d. lgs. 117/2008.**
3. (...) sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i **sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua** o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli (...).

## 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione.

**4.** Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, **utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati**, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli **articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.**

## 184-bis. Sottoprodotto.

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte le seguenti condizioni:**
  - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  - b) è **certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;
  - d) l'ulteriore utilizzo è **legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i **requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana**.
2. (...) possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente.

## 184-bis. Sottoprodotto.

(...) possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Per le terre e rocce da scavo sono stati emanati

- il D.M. 10-8-2012 n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo e
- l'Art. 41-bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo del D.L. 21-6-2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

l'art. 41, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, aggiunge il comma 2-bis. all'art.184 bis riguardante il sottoprodotto:

(...) Il D.M. 10-8-2012, n. 161, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.



## Terra e roccia da scavo sottoprodotto

da opere VIA o

AIA > 6.000 m<sup>3</sup>



D.M. 161/2012

tutti gli altri casi

NO VIA NO AIA



Art. 41-bis  
D.L. 69/2013

## D.M. 10-8-2012 n. 161

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

il materiale è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:

- nel corso dell'esecuzione della **stessa opera**, nel quale è stato generato, o di **un'opera diversa**, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati (...);
- **in processi produttivi**, in sostituzione di materiali di cava;
- **se è idoneo all'utilizzo** senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- se soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui **all'Allegato 4**.

## Art. 41-bis D.L. 21-6-2013 n. 69

i materiali da scavo sono sottoprodotti, se il produttore dimostra:

- che è **certa la destinazione**;
- che, per **recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali**, sono rispettati i valori delle concentrazioni di cui alle colonne A e B (...);
- che non è necessario sottoporre i materiali da scavo **ad alcun preventivo trattamento (...)**.

Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni tramite dichiarazione resa all'ARPA

L'art. 1 del DM 161/2012, nel **definire** al c.1, lett. b), **i materiali da scavo integra**, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del *d. lgs. 152/2006*.

## IL DEPOSITO TEMPORANEO (art.183 c.1, lett. bb)

E' UN RAGGRUPPAMENTO DI RIFIUTI DESTINATI A SMALTIMENTO O RECUPERO CHE PUO' ESSERE EFFETTUATO SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- deve avvenire presso il luogo di produzione dei rifiuti prima delle operazioni di raccolta;

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

La **GESTIONE DI UN RIFIUTO** (avviene anche nel caso di non rispetto le condizioni del deposito temporaneo) può avvenire mediante:

- autorizzazione ORDINARIA ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- iscrizione al registro provinciale in forma semplificata ai sensi degli artt. 214 – 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

La **Provincia** – in forza di delega regionale - è competente per il rilascio delle autorizzazioni di approvazione progettuale ed esercizio di operazioni di gestione dei rifiuti (eccetto trasporto), in Procedura ordinaria; ha anche competenza (tramite SUAP) per la Procedura semplificata;

**Il d.lgs 152/06 subordina** approvazione progetto a conseguimento di positivo parere di compatibilità ambientale (VIA).

## LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

SI APPLICA SOLAMENTE AL RECUPERO DI RIFUTI:

- **NON PERICOLOSI**: INDIVIDUATI NEL DM 5/2/1998, COME MODIFICATO DAL DM 186/06;

- **PERICOLOSI**: INDIVIDUATI NEL DM 161/02;

- **la procedura semplificata è sottoposta a valutazione di impatto ambientale** se l'attività ricade nei casi previsti dalla legge;

- **l'istante inoltra comunicazione** di inizio attività all'ente competente (SUAP/Provincia); decorsi **90 giorni** dal deposito, in assenza di provvedimenti dell'ente competente, l'attività può essere avviata;

- i 90 giorni vengono utilizzati dall'ente competente per la verifica dei requisiti attraverso accertamenti di ufficio e /o richiesta integrazioni; la Provincia provvede a **iscrivere l'impresa** in apposito registro (l'iscrizione vale 5 anni) o adottare **provvedimento di divieto**.

## **RIFIUTI NON PERICOLOSI (DM 5/2/98 - DM 186/06)**

**DEVONO ESSERE RISPETTATI I QUANTITATIVI INDICATI ALL'ALLEGATO 4.**

**LA MESSA IN RISERVA NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AD UN ANNO.**

**LE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (comprese le caratteristiche dell'impianto) SONO INDICATE NELL'ALLEGATO 5.**

## Punto 7.31 bis – D.M. 5.2.1998

**Tipologia:** terre e rocce di scavo [CER170504].

**Provenienza:** attività di scavo.

**Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

**Attività di recupero:**

- a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
- b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del decreto) [R10];
- c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del decreto) [R5];

**Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.



## Soglie quantitative punto 7.31 bis

- ❖ **Industria ceramica 5.300 t/anno**
- ❖ **Industria dei laterizi 2.220 t/anno**
- ❖ **Formazione di rilevati e sottofondi stradali  
150.000 t/anno**
- ❖ **Recuperi ambientali 150.000 t/anno**
- ❖ **Messa in riserva 47.760 t/anno**

**Se si è iscritti al REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO RECUPERO RIFIUTI per l'operazione R5 è possibile realizzare rilevati in sito diverso dalla sede operativa già autorizzata**

previa presentazione del modello G1 scaricabile dal sito della Provincia, debitamente compilato 30 giorni prima della realizzazione dell'intervento;

Al modello G1 è necessario allegare:

- il nulla osta del proprietario del terreno al recupero dei rifiuti;
- L'atto autorizzativo o il nulla osta del Comune;
- il test di cessione previsto al punto 7.31 bis sul rifiuto tal quale secondo il metodo indicato all'allegato 3 del DM 5.2.1998;

A documentazione completa la Provincia provvede a rilasciare apposito nulla osta entro i 30 giorni previsti.

## NEL CASO DI RECUPERI AMBIENTALI (R10):

Viene rilasciata apposita nuova iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano recupero rifiuti

L'art. 5 del DM 5.2.1998 e s.m.i. dispone al riguardo che

Il recupero ambientale deve essere **previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;**

Deve essere compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche **dell'area da recuperare;**

Il **contenuto dei contaminanti sia** conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, **in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.**

D.Lgs 117/08: rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave

- ◆ Il D. Lgs. 117/08 disciplina i rifiuti di cui all'art.185 comma 2 lett.d) del D. Lgs. 152/06 (esclusione in quanto regolati da altra normativa).
- ◆ Il c.1 art. 2 del D. Lgs. 117/08 stabilisce che il decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione all'interno del sito e nelle strutture di deposito (queste di conseguenza possono anche essere esterne al sito).
- ◆ Se un rifiuto è prodotto all'interno del sito di cava autorizzato deve essere gestito come disposto dal D. Lgs. 117/08 ed è escluso dalla parte IV del 152/06; tutti i rifiuti da estrazione devono essere compresi nel Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5.

## D.Lgs 117/08: rifiuti da estrazione, di cava

Rilevati vari e recuperi ambientali **con rifiuti di estrazione** devono essere gestiti come **strutture di deposito**, definite dall'art. 3 c.1 lett.r); **vengono compresi i cumuli** e o il **deposito di rifiuti** di estrazione allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione, inclusi **bacini di decantazione**.

Se viceversa il rifiuto è prodotto in una struttura **esterna alla cava**, questo deve essere gestito secondo i disposti della parte IV del D. Lgs. 152/06 e/o con il D.M. 5.2.1998.

Se i **vuoti di cava vengono riempiti** con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione si applica il D. Lgs. 36/03.



**SETTORE TUTELA TERRITORIO**

*Servizio Gestione Rifiuti*

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

Geol. Marco Torielli